

REGOLAMENTO MERCATO ITTICO

LEGENDA

* Numeri in neretto carattere ingrandito: norme inderogabili ai sensi della legge regionale 31.08.1984, n. 29 e del relativo regolamento di esecuzione n. 27 del 27.02.90, integrato con il regolamento regionale n. 40 del 11.04.95.

* Periodi in neretto: aggiunte rispetto regolamento regionale tipo.

Art. 1

Definizione del mercato all'ingrosso dei prodotti ittici

1. Il mercato all'ingrosso è costituito dai locali e dalle attrezzature messe a disposizione degli operatori economici nonché dai servizi necessari per il funzionamento del mercato stesso, siti in Porto San Giorgio, Piazza Napoli, di proprietà del comune di Porto San Giorgio.
2. Per mercato all'ingrosso alla produzione dei prodotti ittici si intende quello in cui avviene la contrattazione, mediante asta pubblica, dei prodotti conferiti da parte dei produttori singoli e da cooperative fra produttori e loro consorzi, nonché da operatori commerciali all'ingrosso, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 31 agosto 1984, n. 29.
3. Per vendite all'ingrosso si intendono quelle effettuate per quantitativi non inferiori a kg. 5 (chilogrammi cinque).

Art. 2

Definizione dei prodotti ittici.

1. La denominazione generica "prodotti ittici", usata nel presente regolamento, comprende i pesci, i crostacei, i molluschi lamellibranchi, gasteropodi e cefalopodi, sia freschi che comunque conservati o trasformati, nonché ogni altro prodotto dell'attività di acquacoltura o della pesca destinato normalmente all'alimentazione umana.
1 bis. I molluschi gasteropodi, lamellibranchi ed echinodermi possono essere commercializzati nei mercati all'ingrosso e negli impianti collettivi per le aste solo se in regola con quanto disposto dal D.Lgs. 30.12.1992, n. 530.
2. Il commercio all'ingrosso dei molluschi terrestri (chioccioline e lumachine), delle rane e di esche vive e conservate, è pure soggetto alle norme del presente regolamento.

3. Per la definizione di commercio all'ingrosso si fa riferimento alla legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio e limitatamente al comma 3 dell' Art.1 del presente regolamento.

Art. 3

Gestione del mercato

1. Il mercato è gestito dal comune di Porto San Giorgio secondo le norme di cui all'art. 6 della Legge Regionale 31 agosto 1984, n. 29. E' facoltà dell'ente comunale affidare la gestione ad un consorzio costituito tra gli operatori del mercato.
2. I proventi della gestione devono essere commisurati a sostenere esclusivamente le spese necessarie al funzionamento del mercato e dei relativi servizi ed all'ammortamento e miglioramento degli impianti.
3. Le operazioni commerciali che si svolgono nei mercati ittici, per esigenze contabili, amministrative e tributarie, possono essere svolte anche nell'ambito di rapporti di commissione; in tal caso la direzione può assumere la figura del commissionario.

Art. 4

Commissione del mercato

1. Presso il mercato è istituita la commissione del mercato presieduta dal sindaco del comune sede del mercato o da un suo delegato.
2. La commissione è nominata dal consiglio comunale, sede del mercato, ed è composta, oltre che dal presidente, dai seguenti altri membri:
 - a) due rappresentanti eletti dal consiglio comunale, assicurando la rappresentanza delle minoranze;
 - b) un rappresentante dell'ente promotore dell'istituzione. Nel presente caso s'intende già rappresentato nella persona del sindaco o suo delegato
 - c) un rappresentante dell'ente gestore. Nel presente caso s'intende già rappresentato nella persona del sindaco o suo delegato;
 - d) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio;
 - e) due rappresentanti del movimento cooperativo;
 - f) un rappresentante dei sindacati dei lavoratori;
 - g) un rappresentante delle associazioni dei consumatori, previste dalla Legge Regionale n. 24 del 30 agosto 1986;
 - h) due rappresentanti dei produttori;
 - i) un rappresentante degli industriali che provvedono alla trasformazione e conservazione dei prodotti;
 - l) due rappresentanti dei commercianti all'ingrosso;

- m) un rappresentante dei concessionari-commissionari del mercato, ove esistano;
- n) due rappresentanti dei commercianti al dettaglio;
- o) un rappresentante dei commercianti ambulanti;
- p) il responsabile del servizio igiene e sanità pubblica della A.S.L. 11 o un suo delegato;
- q) il responsabile del servizio veterinario della A.S.L. 11 o un suo delegato;
- r) un rappresentante del servizio decentrato agricoltura e foreste e alimentazione competente per territorio, designato dalla giunta regionale;
- s) un rappresentante delle autorità marittime.

3. Oltre ai componenti sopra indicati, il consiglio comunale potrà integrare la commissione con i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei facchini e degli operatori dell'esportazione, ove esistano.

4. La commissione ha facoltà di eleggere nel proprio seno un comitato tecnico presieduto dal presidente della commissione stessa o da un suo delegato, e composto da due rappresentanti dei produttori e da tre rappresentanti degli acquirenti (commercianti al minuto, all'ingrosso e ambulanti).

5. La commissione determina le competenze e le norme relative alla durata in carica nonché quelle necessarie al funzionamento del comitato tecnico. Alle sedute della commissione e del comitato tecnico partecipa, senza diritto di voto, il direttore del mercato.

6. La commissione e l'eventuale comitato tecnico durano in carica quattro anni e i loro membri possono essere riconfermati.

7. Ai lavori della commissione e del comitato tecnico possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, esperti nei problemi da trattare e rappresentanti di altre categorie interessate, su proposta di qualunque membro della commissione, votata a maggioranza nella precedente seduta.

8. Un dipendente designato dal comune ed operante nel mercato, funge da segretario della commissione e del comitato tecnico; egli redige il verbale di ciascuna riunione che deve essere approvato dai rispettivi organismi e firmato dal presidente.

9. Copia delle deliberazioni adottate dalla commissione e dal comitato tecnico è trasmessa, entro dieci giorni dalla seduta, al comune e al direttore del mercato a cura del segretario.

10. Le spese per il funzionamento della commissione di mercato sono a carico dell'ente gestore.

Art. 5

Funzionamento e compiti della commissione di mercato

1. La commissione del mercato, di cui al precedente art. 3, è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne venga avanzata la richiesta da almeno cinque componenti la commissione. Gli inviti per le riunioni, recanti l'ordine del giorno, devono prevedere la prima e la seconda convocazione e devono pervenire ai

membri della commissione almeno cinque giorni prima della data di convocazione salve eventuali convocazioni di urgenza da inviare con preavviso di 24 ore.

2. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la commissione; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

3. I membri della commissione e del comitato tecnico che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti.

4. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

5. La commissione del mercato ha il compito di:

a) esercitare la vigilanza, compiere gli accertamenti e i controlli necessari ed adottare o ratificare i provvedimenti disciplinari ed amministrativi e quanto altro ritenuto opportuno per il miglior funzionamento del mercato;

b) proporre le modifiche e i miglioramenti da apportare alle attrezzature e ai servizi di mercato, al fine di assicurare la massima produttività e la migliore efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;

c) esprimere il proprio parere all'Amministrazione comunale per quanto di competenza:

1) sugli orari delle operazioni di mercato;

2) sui criteri per le assegnazioni dei punti di vendita e sul numero degli stessi;

3) sui canoni di concessione dei punti di vendita;

4) sulle tariffe dei servizi di mercato;

5) sul regolamento del mercato, suggerendo eventuali modifiche;

6) sull'organico del personale necessario al funzionamento dei servizi di mercato e sulle eventuali variazioni dello stesso;

7) su ogni altra questione riguardante il commercio nel mercato all'ingrosso;

8) sull'osservanza delle norme di qualità e igienico-sanitarie;

9) sul bilancio preventivo e consuntivo;

10) sull'istituzione di nuovi servizi di mercato;

d) deliberare la sanzione della sospensione fino a un massimo di tre mesi nei confronti degli operatori del mercato e ratificare la sanzione disposta dal direttore del mercato, in casi gravi ed urgenti, in base alla normativa vigente.

6. La commissione esercita inoltre ogni altra attribuzione prevista dalla Legge Regionale 31 agosto 1984, n. 29 e dal presente regolamento.

7. La commissione del mercato deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 6

Direttore del mercato

1. Al mercato è preposto un direttore che è responsabile del funzionamento del

- mercato stesso. La nomina è di competenza dell'Amministrazione comunale.
2. Sono ammessi a concorrere alla nomina a direttore del mercato coloro che sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze agrarie, in medicina veterinaria, in scienze della produzione animale o di titoli equipollenti.
 3. Sono ammessi al concorso di cui al precedente comma, anche coloro che, in assenza del diploma di laurea, siano in possesso del titolo di studio non inferiore alla licenza della scuola media superiore e che dimostrino di avere svolto soddisfacenti funzioni di direttore di mercato da almeno cinque anni.
 4. La nomina avviene a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami bandito dal comune, sentita la commissione del mercato.
 5. L'esame di concorso viene sostenuto innanzi ad una commissione, la cui nomina è fatta con atto della giunta comunale.
 6. Fra le materie d'esame del concorso, secondo quanto verrà precisato nel bando stesso, devono essere comprese le seguenti: il commercio nei suoi diversi aspetti, la statistica, il trasporto, la conservazione dei prodotti trattati nel mercato e la legislazione relativa specialmente attinente alle norme igieniche, nonché elementi di diritto costituzionale, amministrativo e penale, della legislazione del lavoro e della previdenza sociale, della legislazione concernente la disciplina delle aziende individuali e societarie.
 7. Il direttore del mercato non può effettuare consulenze tecniche, fatta eccezione per quelle richieste da enti gestori di altri mercati o da pubbliche amministrazioni, purché non retribuite, né di svolgere attività ritenute incompatibili dal comune con le funzioni da lui svolte nel mercato.
 8. Il trattamento economico e giuridico del direttore è regolato dal comune
 9. Con le modalità previste dal presente articolo, può essere nominato un vice direttore del mercato.
 11. La nomina del vice direttore è obbligatoria nei mercati di rilevanza regionale così classificati nella delibera n. 76/87.

Art. 7

Compiti del direttore

1. Il direttore del mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché a quelle impartite al riguardo dal comune e alle decisioni adottate dalla commissione del mercato nell'ambito della sua competenza.
2. Egli dirige il personale, sovrintende all'impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, propone all'amministrazione comunale le sanzioni per le eventuali mancanze o inadempienze del personale secondo

le norme contenute nei regolamenti.

3. Al direttore del mercato sono inoltre attribuiti i seguenti particolari compiti:

- a) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alla vendita ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;
- b) curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato;
- c) vigilare perché non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
- d) accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino secondo le norme legislative ed i regolamenti;
- e) intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
- f) autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;
- g) proporre al comune ed alla commissione del mercato, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l'aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi;
- h) accertare in base alle norme vigenti che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondono ai requisiti prescritti;
- i) accertare a richiesta degli operatori alle vendite, rilasciandone certificazione, la specie e la qualità del prodotto;
- l) vigilare affinché l'attività degli astatori si svolga secondo le norme di legge e il regolamento;
- m) curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario preposto al servizio igienico-sanitario del mercato;
- n) vigilare affinché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate per reprimere altre eventuali frodi;
- o) eseguire o disporre saltuariamente ispezioni, nelle ore di chiusura, ed in particolare in quelle notturne.
- p) in casi particolari ed urgenti, adottare i provvedimenti che si rendano necessari, riferendone al comune e alla commissione di mercato;
- q) curare in modo particolare la regolare vendita dei prodotti affidati alla direzione del mercato;
- r) predisporre i mezzi, nel quadro delle attrezzature di mercato, per buona conservazione delle merci depositate nel mercato stesso;
- s) emanare ordini di servizio in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
- t) irrogare le sanzioni disciplinari a carico degli operatori, previste dai successivi artt. 13, 30 e 31;
- u) effettuare le rilevazioni statistiche;
- v) esercitare la polizia amministrativa del mercato a mezzo dei vigili urbani e agenti anonari messi a disposizione;
- z) vigilare affinché l'attività dei concessionari e dei mandatari si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;

w) disporre, nei casi gravi ed urgenti, la sospensione dal mercato, per un periodo non superiore a tre mesi, salvo ratifica prevista nell'art. 4, comma 6, punto 4), di coloro i quali contravvengono alle disposizioni che disciplinano l'attività del mercato stesso e, nei casi di lievi infrazioni, diffidare i colpevoli o sospenderli per un periodo massimo di tre giorni.

4. Il direttore ha la facoltà di allontanare dal mercato le persone che si rifiutino di sottostare alle norme della legge e del regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato.

5. In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal dipendente del mercato più elevato di grado.

Art. 8

Personale addetto al mercato

1. Il direttore del mercato è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, da personale assunto dal comune in relazione alle effettive necessità del mercato stesso. Il comune provvede alla definizione della pianta organica del personale con l'indicazione delle qualifiche, dei compiti e del trattamento economico di ciascun dipendente.

2. Il comando della polizia municipale, sentito il direttore e l'amministrazione comunale, determinerà il numero, il grado ed il periodo di permanenza dei vigili urbani che dovranno essere destinati al servizio presso il mercato.

3. I vigili urbani si atterranno alle istruzioni impartite dal direttore per la esatta applicazione del presente regolamento. In particolare segnaleranno direttamente al direttore le irregolarità riscontrate, le contravvenzioni elevate, i reclami ricevuti ed ogni altro fatto che possa influire sul normale funzionamento del mercato.

Art. 9

Rilevazioni statistiche e prezzi

1. Nel mercato devono essere effettuate rilevazioni statistiche sulle quantità e sui prezzi di vendita dei prodotti contrattati, secondo le norme di legge vigenti. Le rilevazioni saranno finalizzate alle esigenze poste dall'istituto centrale di statistica e dal sistema informativo regionale nonché, per particolari aspetti, dall'ente regionale di sviluppo agricolo. L'ente regionale di sviluppo agricolo, per la finalità e l'esigenza del proprio centro di informazione di mercato, può distaccare, presso la direzione, un proprio funzionario.

2. Documento di base per la rilevazione dei dati è la bolletta d'asta, che deve quindi all'uopo contenere le seguenti indicazioni:

a) specie e qualità contrattata (come indicate dal D.M. 15 luglio 1983 - G.U. n. 210 del

2 agosto 1983); voci cumulative (esempio: mistaglia, frittura) sono ammesse solo ove il prodotto venga effettivamente conferito al mercato secondo tale modalità; l'elenco delle specie e qualità che compaiono in bolletta dovrà essere uniformato a livello regionale;

b) qualità delle dette specie;

c) provenienza; nel caso di prodotto conferito direttamente dal produttore, dovrà essere indicato il nome del natante;

d) destinatario;

e) eventuali altri dati su richiesta dell'ente gestore, di cui al comma successivo.

3. I dati individuali sono soggetti al segreto d'ufficio, mentre i risultati dell'indagine statistica, sia per i prezzi e per la specie, per le qualità che per le quantità, dovranno essere oggetto della massima divulgazione.

4. Tutte le rilevazioni statistiche sono inviate mensilmente alla regione, al comune e all'unità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 10

Servizi

1. Il comune provvede, di regola, direttamente a tutti i servizi del mercato, salva la facoltà di dare in concessione, privilegiando a parità di condizione le forme cooperative, i seguenti servizi del mercato:

a) il servizio di facchinaggio;

b) il servizio di pulizia del mercato;

c) il servizio di frigorifero;

d) il servizio di cassa del mercato;

g) il servizio di posteggio per i veicoli ed automezzi;

h) il servizio della pubblicità;

i) il servizio di rifornimento dell'acqua marina;

l) il servizio di rifornimento e ricambio cassette;

m) il servizio di pesatura-astatura;

n) ogni altro servizio ausiliario del mercato;

2. Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra il comune ed il concessionario.

3. I concessionari sono responsabili del personale dipendente e rispondono dei danni arrecati a terzi nella loro attività.

4. Il concessionario non può sub-concedere il servizio assunto, pena la decadenza.

Art. 11

Vigilanza igienico-sanitaria

1. I mercati all'ingrosso e gli impianti collettivi per le aste sono sottoposti ad un sistema di vigilanza e controllo per verificare il rispetto delle disposizioni sanitarie. A tale controllo provvede il servizio veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio, ai sensi e secondo le modalità di cui ai commi 4 e seguenti dell'art. 9 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 531.
2. Il venditore è tenuto ad assicurare lo spostamento, il trasporto dei prodotti ittici e qualsiasi operazione richiesta dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale che si renda necessaria per l'esecuzione dell'esame di controllo.
3. I prodotti della pesca possono essere commercializzati solo dopo l'effettuazione del controllo di cui al comma 1.
4. L'ente gestore pone a disposizione del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale i locali necessari allo svolgimento delle sue funzioni.
5. Il direttore del mercato è responsabile dell'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale.

Art. 12

Servizio di pesatura e verifica del peso

1. All'interno del mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso, posto dopo il carrello asta e all'interno della sala consegna.
2. La direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature.
3. Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:
 - a) mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
 - b) perfettamente regolari e verificati prima di essere adoperati;
 - c) bene in vista ai compratori.
4. Prima di iniziare la pesatura, l'incaricato del servizio deve accuratamente verificare e campionare la pesa stessa. Dei guasti o del cattivo funzionamento della pesa deve essere immediatamente informata la direzione.
5. L'astatore, a suo insindacabile giudizio, in presenza di ghiaccio o acqua sul prodotto in vendita, avrà la facoltà di modificare il peso reale o rimandare indietro il prodotto stesso per essere bonificato.
6. Delle eventuali divergenze o dei reclami deve essere sollecitamente informata la direzione. Non verranno presi in considerazione reclami per differenze di peso dopo che le merci, ritirate dagli acquirenti, siano uscite dalla sala consegna.
7. E' vietato agli operatori entrare nel recinto della sala vendita; l'ingresso è consentito solamente al personale incaricato del servizio ed agli organi di vigilanza e al produttore per il tempo di vendita del suo prodotto con l'obbligo di non creare turbativa d'asta ed esclusivamente con la funzione di consegna e di eventuale ritiro del suo prodotto.
8. Nella sala consegna è consentito l'accesso oltreché al personale incaricato del

servizio e agli organi di vigilanza, agli acquirenti solo presentando bolla di acquisto per il ritiro del pescato.

9. Sulla quantità di pesce contenuta nella cassa avviata all'asta sarà applicata una tara di Kg. 1,5 (un chilo e mezzo), di cui 1 Kg. (un chilogrammo) per la cassa e 1/2 Kg. (mezzo chilogrammo) di abbuono quale residuo di acqua e ghiaccio.

Comma 10

“ Le disposizioni del comma precedente, non si applicano per le seguenti specie ittiche sotto e fino a 6 Kg di peso lordo, per le quali, invece, la tara complessiva applicata sarà di Kg 1 (un chilogrammo):

- SCAMPI di prima,seconda e terza scelta
- SOGLIOLE di prima,seconda e terza scelta
- GAMBERI (gamberetti rosa e mazzancolle)

Le casse di pesce contenenti le tipologie sopra indicate, prima di essere avviate alla vendita, dovranno essere accuratamente selezionate con riguardo alla taglia di tutti gli esemplari contenuti nella cassa stessa, che dovranno risultare pressoché di identica dimensione ed accuratamente private di residui di ghiaccio ed acqua.”

- PESCI SINGOLI (specifiche tipologie ammesse: rombo, ricciola, orata, spigola, dentice, gallinella, rana pescatrice, astice, aragosta,) .

Dovrà, altresì, essere evitata l'eccessiva parcellizzazione della vendita tramite l'invio all'asta di casse contenenti un unico esemplare se ciò non risulti effettivamente necessario (il singolo pesce dovrà tendenzialmente riempire l'intera cassa).La Direzione del mercato ha facoltà di vietare le vendite poste in essere in difformità a detta disposizione.

Per le vendite effettuate con contenitori di poliuretano espanso (polistirolo) la tara applicata sarà sempre di Kg 0,5 (mezzo chilogrammo), qualunque sia la specie od il peso del prodotto avviato alla vendita.

(comma aggiunto con Deliberazione del Consiglio Comunale del 21.12.2006 n.74)

Art. 13

Servizio di facchinaggio

1. Le operazioni di facchinaggio nell'ambito del mercato possono essere svolte direttamente dall'ente gestore, che può anche darle in concessione.
2. Il facchinaggio è pagato per i servizi secondo la tariffa proposta dal comune ed approvata dal comitato provinciale dei prezzi, sentita la commissione del mercato ed i rappresentanti sindacali dei facchini.
3. Il personale di fatica addetto al servizio deve indossare uniformi eventualmente prescritte dal comune, sentita la commissione del mercato. E' vietato ai facchini farsi aiutare, nel disimpegno della loro opera, da altre persone.
4. Gli operatori che intendono avvalersi di personale proprio debbono preventivamente comunicare per iscritto alla direzione del mercato l'elenco del personale da essi adibito alle operazioni di facchinaggio.
5. Il personale del servizio facchinaggio è direttamente responsabile del prodotto affidatogli fino al momento dell'effettiva consegna all'acquirente. Il personale del servizio facchinaggio è tenuto allo svolgimento delle operazioni secondo gli orari e le prescrizioni impartite dal direttore. Nel caso di inosservanza di tali disposizioni o di

violazioni delle norme del presente regolamento o di turbativa del funzionamento del mercato, il personale del servizio facchinaggio è passibile delle seguenti sanzioni:

- a) sospensione dal mercato da 1 a 10 giorni, disposta dal direttore;
- b) esclusione dal mercato, nei casi di gravi violazioni, disposta dall'ente gestore, sentita la commissione di mercato e previa contestazione dell'addebito.

Art. 14

Corrispettivi e tariffe

1. I corrispettivi di uso dei magazzini, delle attrezzature pubbliche e dei posti di compera sono deliberati dal comune sentito il parere della commissione del mercato. Le tariffe dei servizi di mercato, compresi quelli dati in concessione, sono proposte dal comune, sentito il parere della commissione del mercato, ed approvata dall'U.P.I.C.A.
2. Le tariffe anzidette sono, a cura della direzione del mercato, esposte in luogo adatto in modo che tutti coloro che operano nel mercato possano prenderne visione.
3. Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti dal comma precedente o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.
4. Il direttore del mercato può sospendere dal mercato coloro che contravvengono a quanto disposto dal comma precedente, salvo ratifica da parte della commissione di mercato.
5. L'aliquota per il servizio di mercato, di direzione e di asta viene stabilita nella misura massima del 5%. I corrispettivi per le prestazioni del servizio veterinario vengono corrisposti sulla base dell'apposito tariffario regionale. Il conferimento dei prodotti provenienti da stabilimenti CEE non dà luogo alla corresponsione dei diritti sanitari.
6. Per il servizio di riscossione, da parte dell'ente gestore, dei pagamenti da effettuarsi dai compratori e del conseguente versamento del dovuto ai venditori, o per il servizio di cassa, qualora venga istituito, ai sensi del successivo comma, l'aliquota massima viene stabilita nella misura dell'1%.
7. Nel mercato può essere istituita una cassa per le operazioni bancarie a favore degli operatori di mercato. La gestione della cassa è affidata ad una azienda di credito, abilitata per legge in base ad apposita convenzione da stipularsi fra il comune e l'azienda di credito.

Art. 15

Orario e calendario

1. L'orario e il calendario del mercato sono fissati dal comune su proposta del direttore, entro il 31 gennaio di ogni anno, sentita la commissione del mercato, e vengono affissi all'ingresso del mercato stesso e trasmesso all'ente gestore e all'ufficio del personale.
2. L'inizio della contrattazione è annunciato con apposita segnalazione.
3. Nell'ambito del mercato all'ingrosso, il direttore può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio e il termine delle operazioni di vendita dandone congruo preavviso alle parti interessate.

Art. 16

Venditori e compratori

1. Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti, dal direttore del mercato, previo accertamento dell'appartenenza alle categorie di cui all'art. 3 della legge regionale 31 agosto 1984, n. 29.
2. Il possesso dei requisiti per essere ammessi alle vendite ed agli acquisti nel mercato è accertato attraverso l'esame della documentazione di cui all'art. 2 della legge regionale 31 agosto 1984, n. 29.
3. In mancanza della suddetta certificazione, per l'ammissione alle vendite dei produttori, sono valide le certificazioni rilasciate dall'autorità marittima di zona, dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicata l'attività o le dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. Il direttore del mercato assegna a tutti i compratori ammessi agli acquisti un numero corrispondente al posto di compera della sala d'asta e consegna agli stessi apposita targhetta indicante il numero e la chiave di accesso al posto di compera.
5. Del posto di compera è direttamente responsabile l'assegnatario, il quale dovrà rispondere di eventuali manomissioni, danni e turbative derivanti dalla sua negligenza (ex art 17 c. 1 Regolamento regionale)
6. Dell'eventuale uso del posto di compera da parte di altri non risponde la direzione del mercato, se ciò deriva da constatata negligenza dell'assegnatario (ex art. 17 c.2 reg. regionale).
7. Per il rilascio della targhetta può essere imposto il pagamento di una somma non superiore al costo della targhetta stessa.
8. Avverso il mancato rilascio della targhetta è ammesso ricorso alla commissione del mercato che decide entro trenta giorni con provvedimento definitivo.
9. Entro l'orario e con le modalità da stabilire dalla commissione di mercato sono ammessi i consumatori che possono effettuare acquisti per quantitativi inferiori a quelli minimi stabiliti.

Art. 17

Documento per l'accesso al mercato

1. Il direttore del mercato rilascia a tutte le persone ammesse al mercato apposito tesserino munito di fotografia dell'interessato, numerato, bollato e dallo stesso direttore firmato.

Nel tesserino devono essere indicate:

- a) le generalità del titolare;
- b) il titolo di ammissione al mercato;
- c) il periodo di validità.

2. Per il rilascio del tesserino può essere imposto il pagamento di una somma non superiore al costo del tesserino stesso.

3. Avverso il mancato rilascio del tesserino è ammesso ricorso alla commissione di mercato, che decide entro 30 giorni con provvedimento definitivo

4. Il direttore del mercato può autorizzare eccezionalmente l'ingresso di osservatori che ne facciano richiesta, da lui ritenute giustificate (ex art.16 comma 6 Reg. regionale), rendendo conto periodicamente alla commissione del mercato delle motivazioni dei permessi concessi.

Art. 18

Gestione del posto di compera

1. Il posto di compera deve essere gestito dall'assegnatario, che può tuttavia, previa domanda motivata, farsi rappresentare temporaneamente, con l'autorizzazione del direttore, da propri delegati, come pure farsi coadiuvare nelle operazioni da personale dipendente notificando alla direzione del mercato le generalità e l'indirizzo dei medesimi, rimanendo in ogni caso responsabile dell'opera degli stessi.

1 bis. Il posto di compera viene assegnato dal Direttore del Mercato in funzione della graduatoria elaborata sulla base dei volumi di acquisti effettuati nell'ultimo biennio .

2. Nel caso di assegnazione a persone giuridiche che esercitano il commercio all'ingrosso, la gestione potrà anche essere affidata a persona diversa da quella del legale rappresentante, purché sia in possesso dei requisiti sopra richiesti.

3. Non è consentito installare nei posti di compera impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità.

4. Nel caso di cessazione di attività dell'assegnatario, il posto di compera con la relativa

targhetta, deve essere riconsegnato alla direzione del mercato entro i tre giorni successivi alla cessazione e il posto di compera verrà riassegnato seguendo la graduatoria dei richiedenti che ne siano privi, dandone priorità ai residenti nel comune di Porto San Giorgio.

5. In caso di cessione d'azienda, questa è consentibile solo a favore del coniuge e dei

figli, e il Direttore assegna il posto di compera con la relativa targhetta al subentrante, a condizione che abbia tutti i requisiti per essere riconosciuto operatore nel mercato ittico. In tutti gli altri casi il posto di compera con la relativa targhetta deve essere riconsegnato alla direzione del mercato entro i tre giorni successivi.

6. Ai fini del raggiungimento dei limiti di attività di cui al comma 1 bis del presente articolo, si dovranno sommare i volumi di acquisto del cedente a quelli del cessionario.

Art. 19

Concessione di magazzini e di celle frigorifere

1. I magazzini e le celle frigorifere facenti parte del mercato possono essere concessi agli operatori che ne facciano richiesta. A ciò provvede con apposita convenzione il comune, sentita la commissione di mercato.

2. Per la concessione di magazzini e di celle frigorifere dovranno comunque essere fissati dal comune, sentita la commissione di mercato, i minimi di attività annuale. Ogni due anni, dal momento del rilascio della concessione, viene effettuata la verifica sul raggiungimento dei limiti stabiliti ed in caso negativo potrà essere disposto il trasferimento del concessionario in magazzini o celle di minori proporzioni, ovvero al mancato rinnovo della concessione nel caso di protratta inattività.

3. Il minimo potrà essere ridotto ed anche non produrre effetti qualora eventi di forza maggiore, non predeterminabili, abbiano obiettivamente impedito o quanto meno fortemente contenuto l'attività dell'assegnatario.

4. L'assegnazione dei magazzini e delle celle frigorifere deve avvenire prioritariamente a supporto dell'attività del mercato.

5. Nel caso di cessazione di attività dell'assegnatario, il magazzino o la cella frigorifera, deve essere riconsegnato alla direzione del mercato entro i tre giorni successivi alla cessazione e il magazzino o la cella frigorifera verrà riassegnato seguendo la graduatoria dei richiedenti che ne siano privi, dandone priorità ai residenti nel comune di Porto San Giorgio.

6. In caso di cessione d'azienda, questa è consentibile solo a favore del coniuge e dei figli, e il Direttore assegna il magazzino o la cella frigorifera al subentrante, a condizione che abbia tutti i requisiti per essere riconosciuto operatore nel mercato ittico. In tutti gli altri casi il magazzino o la cella frigorifera deve essere riconsegnato alla direzione del mercato entro i tre giorni successivi.

7. Ai fini del raggiungimento dei limiti di attività di cui al comma 2 del presente articolo, si dovranno sommare i volumi di acquisto del cedente a quelli del cessionario.

Art. 20

Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente

1. Le organizzazioni dei produttori della pesca, di cui alla legge 2 agosto 1975, n. 338, i produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, non iscritti all'albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci.
2. I produttori provvedono alla vendita dei loro prodotti, oltre che personalmente anche a mezzo di familiari o di persone da essi dipendenti, preventivamente autorizzati dalla direzione del mercato; gli uni e gli altri debbono essere espressamente incaricati e non possono rappresentare altri produttori della pesca di cui alla legge 2 agosto 1975, n. 388; i consorzi e le cooperative di produttori, effettuano la consegna per la vendita a mezzo di persone da essi designate purché soci o dipendenti regolarmente assunti.
3. Non è consentito agli assegnatari dei posti di compera l'acquisto di merci nel mercato per la vendita all'asta nel mercato stesso.
4. I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi, ove specificamente incaricati dal proprietario della merce, purché iscritti all'albo dei commissionari. In questo caso devono attenersi a quanto disposto dal precedente art. 16.

Art. 21

Requisiti sanitari degli operatori e del personale addetto al mercato

1. Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti della pesca o al contatto con questi, debbono essere in possesso del libretto sanitario aggiornato o dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 22

Operazioni di vendita

1. E' vietato l'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ittici di cui all'art. 2 entro un raggio di m. 1.000 (metri mille) dal mercato, comprese le banchine portuali delle specie simili al pescato locale. In tale ambito è pure vietata, negli orari delle operazioni di mercato, la sosta di veicoli trasportanti prodotti ittici non destinati o non provenienti dal mercato nonché la consegna di prodotti commercializzati fuori mercato.
2. Nel mercato all'ingrosso la vendita dei prodotti deve avvenire ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 31 agosto 1984, n. 29, mediante asta pubblica da parte dell'ente gestore che si avvale di uno o più astatori alle sue dirette dipendenze. A tal fine tutti

i prodotti destinati alla vendita sono consegnati direttamente alla direzione del mercato, che assume in tal caso la funzione commissionaria.

3. La vendita è di regola svolta con sistemi elettronici all'uopo installati nel mercato. Per le qualità massime sono ammesse vendite cumulative o per campione.

4. La direzione del mercato comunica con mezzi idonei tutte le notizie che possono essere utili ai compratori nei riguardi di quantitativi di derrate introdotte nel mercato.

5. Le sale di deposito, in relazione alle esigenze locali della pesca, possono restare aperte a giudizio della direzione del mercato.

6. " L'ordine di vendita è effettuato mediante sorteggio dando la precedenza ai produttori locali, siano essi riuniti in associazione o in cooperativa e le cui imbarcazioni stazionino stabilmente nel porto peschereccio di Porto San Giorgio. Fanno seguito i produttori non locali, per i quali sarà possibile, nel caso, effettuare un separato sorteggio ed infine i commercianti-grossisti che potranno vendere i propri prodotti secondo il loro ordine di arrivo presso il mercato."

Ai fini del presente articolo, sono da intendersi "locali" tutte le imprese di pesca associate alla locale Associazione Produttori Pesca Soc. Coop a r. l. ed alla Cooperativa Piccola Pesca "Luigi Recchioni" Soc. Coop. a r.l.

E' fatta salva per la Direzione di mercato, in accordo con i responsabili dell'Associazione o Cooperativa, la facoltà di operare eventuali motivate deroghe a quanto stabilito."

(comma sostituito con Deliberazione del Consiglio Comunale del 21.12.2006 n.74)

7. E' lasciata all'autorità del Direttore del mercato passare in coda il venditore che ritarda la presentazione del suo prodotto alla vendita.

Art. 23

Vendita dei prodotti

1. Il direttore del mercato ha la facoltà di vietare la vendita di quelle partite o colli di prodotti non rispondenti alle norme in vigore.

2. Le eventuali vendite di prodotti massivi che avvengono sulle banchine devono essere effettuate con asta pubblica a voce o ad orecchio, con le stesse modalità di quelle effettuate nel mercato, sulla base di una campionatura del prodotto posto in vendita.

3. Il foglio d'asta deve contenere nome e cognome del venditore, il numero delle cassette, il peso netto, la elencazione di ogni singola vendita (precisando specie o qualità, peso, prezzo, il numero del posto di compera corrispondente all'acquirente, l'importo totale lordo e netto). Le vendite si effettuano a peso netto e per lotti di prodotti omogenei, per qualità, calibro e confezionamento.

4. La merce deve essere posta bene in vista agli acquirenti ed evidenziata in modo da

non trarli in inganno.

5. Il prodotto posto in vendita è accuratamente lavato e scolato; devono essere sventrati i merluzzi, pesci cani, razze, rombi, tonni, squali, rane pescatrici; contestualmente devono essere rispettate le disposizioni di autocontrollo relative ai parassiti stabilite dal capo IV, punto V dell'allegato al D.Lgs. 530/1992.

6. A tutto il personale del mercato, a qualunque categoria appartenga, è assolutamente proibito di svolgere nel mercato medesimo, sotto qualsiasi forma o anche in via eccezionale, attività di produttore o negoziante. E' proibito inserirsi in qualsiasi modo nelle operazioni commerciali e di aver alcun interesse nelle medesime sia direttamente che per conto terzi o per interposta persona.

7. Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata ancorché essa sia normalizzata o, comunque, presentata a strati in imballaggi idonei, purché la verifica avvenga contestualmente in presenza degli organi di vigilanza, nel rispetto di quanto previsto all'art. 12 comma 8 del presente regolamento, e prima che la merce esca dalla sala delle vendite. Se dal controllo la merce non risulti conforme alla qualità contrattata, il compratore può chiedere alla direzione del mercato l'annullamento dell'acquisto.

8. Per la classificazione, la calibrazione, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ittici regolamentati in sede CEE, si applicano le norme comunitarie; per i prodotti ittici non regolamentati si applicano le norme vigenti.

9. E' vietato alterare il peso del prodotto con bagnatura o altro artificio o consegnare per la vendita come freschi di giornata prodotti che non lo sono o prodotti non adeguatamente curati per la conservazione della freschezza. Chiunque non si attenga a quanto stabilito dal presente articolo è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dal successivo art. 31.

Art. 24

Merce in vendita e ritiro dei prodotti

1. Il venditore è tenuto a sistemare i prodotti ittici in conformità alle disposizioni impartite dalla direzione del mercato e dal veterinario preposto al mercato.

2. Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato i prodotti ittici introdotti senza dover per questo corrispondere all'ente gestore pagamenti di qualsiasi natura, salvo che per le prestazioni di facchinaggio e trasporto eventualmente rese. In tal caso la direzione del mercato rilascia documento di accompagnamento in osservanza del capitolo VII dell'allegato al D.Lgs. 531/1992 e nel rispetto dell'art. 6 comma 4 legge n° 1487 del 12.7.38.

3. Il ritiro dal mercato dei prodotti ittici può essere tuttavia vietato dal veterinario del mercato per motivi di carattere igienico-sanitari.

4. Per le merci non idonee all'alimentazione umana, il direttore rilascia un certificato comprovante la distruzione ovvero l'esecuzione delle altre disposizioni date

dall'organo sanitario.

Art. 25

Cassette, contenitori e confezioni dei prodotti per la pesca

1. L'ente gestore, sentita la commissione del mercato, indicherà le caratteristiche dei contenitori per le diverse specie dei prodotti della pesca.
2. E' vietato l'uso di cassette, contenitori e confezioni irrazionali che danneggino i prodotti e ne pregiudichino la necessaria e perfetta conservazione.
3. E' altresì vietato l'uso di contenitori che non rispondano alle esigenze igienico sanitarie.

Art. 26

Circolazione dei veicoli

1. L'ingresso, la circolazione e la sosta dei veicoli, nonché il carico e lo scarico dei prodotti della pesca, sono regolati dal direttore del mercato con apposito ordine di servizio, sentita la commissione di mercato.
2. L'uso dei veicoli per il trasporto delle merci nell'ambito del mercato, in ausilio alle operazioni di facchinaggio, è autorizzato dal direttore del mercato.

Art. 27

Ordine interno

1. E' vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze:
 - a) ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
 - b) attirare i compratori con grida e schiamazzi o con espressioni contrarie al buon costume e alla pubblica decenza;
 - c) sollecitare offerte o curare raccolte e sottoscrizioni qualunque sia l'ente beneficiario;
 - d) esercitare qualsiasi commercio di commestibili, bevande, ecc., senza autorizzazione;
 - e) introdurre cani;
 - f) accendere fuochi;
 - g) accettare, sollecitare, offrire o accordare mance o compensi di qualsiasi natura;
 - h) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del mercato e delle contrattazioni;
 - i) ogni atto contrario alla decenza, all'igiene, all'ordine e alla sicurezza;
 - l) gridare e parlare ad alta voce nei posti di compera;
 - m) toccare la merce prima e durante le contrattazioni da parte dei non addetti al servizio;
 - n) accedere al mercato durante le operazioni di vendita ai non addetti ai lavori;

o) occupare un posto di compera non assegnato.

E' concesso al solo venditore che ha la propria merce in vendita accedere nella sala vendite.

Per ogni posto di compera, è consentito l'accesso nella sala vendite ad un solo operatore.

2. Le organizzazioni sindacali delle categorie operanti nel mercato sono tenute ad esporre, in appositi albi predisposti dalla direzione, gli avvisi a carattere sindacale.

3. La pulizia dei locali, strade e spazi è disciplinata dal direttore secondo le norme prescritte dal comune, sentita la commissione di mercato.

Art. 28

Servizio di cassa

1. Nel mercato può essere istituita una cassa per le operazioni bancarie a favore degli operatori del mercato. La gestione della cassa è affidata ad un'azienda di credito, abilitata per legge, in base ad apposita convenzione da stipularsi fra comune e l'azienda di credito.

2. La cassa del mercato compie tutte le operazioni di incasso e di pagamento ed in genere tutti i servizi di tesoreria ad essa affidati, ed in particolare:

a) il pagamento, al netto di ogni gravame, degli imprenditori delle vendite eseguite attraverso le operazioni di mercato;

b) l'incasso dell'ammontare lordo di tutte le vendite effettuate attraverso le operazioni di mercato;

c) l'incasso di tutti i diritti a carico dei produttori, dei venditori e degli acquirenti stabiliti dal regolamento del mercato;

d) l'incasso delle multe, contributi e altro previsti dal presente regolamento e da particolari convenzioni;

e) il pagamento al comune per servizi generali dal medesimo gestiti e a qualunque altro avente diritto, dei diritti e delle percentuali fissate dalle leggi, dal presente regolamento e da eventuali altre convenzioni;

f) l'incasso degli importi dovuti alla USL per accertamenti e certificazioni che le vigenti disposizioni demandano ai servizi veterinari;

g) il pagamento e la riscossione di quanto altro è necessario o richiesto per la gestione del mercato.

3. Il servizio comporta la responsabilità del pagamento dei prodotti venduti nel mercato.

4. Il dirigente del mercato, su segnalazione della cassa, provvede a sospendere dagli acquisti gli operatori morosi.

5. A carico degli acquirenti che non avessero ottemperato al pagamento delle somme dovute entro i limiti di tempo stabiliti, potrà essere applicata una penale e gli eventuali interessi di mora commisurati al periodo di ritardo, nella misura e nei modi

stabiliti dal comune, sentita la commissione del mercato.

Art. 29

Servizio di riscossione e di versamento
nel caso di non istituzione di un servizio di cassa

1. Il servizio di riscossione da parte dell'ente gestore dei pagamenti da effettuarsi dai compratori e dal conseguente versamento del dovuto ai venditori, sulla base delle operazioni d'asta, è esercitato direttamente dall'ente gestore, qualora esso non ritenga di avvalersi di un servizio di cassa da istituirsi ai sensi del precedente articolo.
2. A tal fine l'ente gestore adotterà i provvedimenti necessari per l'istituzione e l'organizzazione dei servizi.
3. Il servizio consiste nel compiere tutte le operazioni di incasso e di pagamento ed in particolare:
 - a) pagamento al netto di ogni gravame degli importi delle vendite eseguite attraverso le operazioni di mercato;
 - b) incasso dell'ammontare lordo di tutte le vendite effettuate attraverso le operazioni di mercato;
 - c) incasso di tutti i diritti a carico dei produttori, dei venditori e degli acquirenti stabiliti dal regolamento di mercato;
 - d) incasso delle multe, contributi ed atro previsti dal presente regolamento e da particolari convenzioni;
 - e) pagamento all'ente gestore, per servizi generali dal medesimo gestiti e a qualunque altro avente diritto, dei redditi e delle percentuali fissate dalla legge, dal presente regolamento e da eventuali altre convenzioni;
 - f) incasso degli importi dovuti alla USL per accertamenti e certificazioni che le vigenti disposizioni demandano ai servizi veterinari;
 - g) pagamento e riscossione di quanto è necessario o richiesto per la gestione del mercato.
4. Il servizio comporta la responsabilità del pagamento dei prodotti venduti nel mercato.
5. Il direttore del mercato, su segnalazione del servizio di riscossione, provvede a sospendere dagli acquisti gli operatori morosi.
6. A carico degli acquirenti che non avessero ottemperato al pagamento delle somme dovute entro i limiti di tempo stabiliti, potrà essere applicata una penale e gli eventuali interessi di mora commisurati al periodo di ritardo, nella misura e nei modi stabiliti dall'ente gestore, sentita la commissione del mercato.

Art. 30

Responsabilità

1. Salve e impregiudicate le responsabilità di legge, il comune non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti dei prodotti e cose che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori o ai frequentatori del mercato.
2. Gli operatori, i facchini ed i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati alle attrezzature, impianti, e locali del mercato e comunque all'ente gestore.
3. A loro carico il direttore del mercato può adottare le sanzioni di cui al presente regolamento.

Art. 31

Provvedimenti disciplinari e amministrativi

1. Indipendentemente dall'eventuale azione penale ed alle sanzioni previste da leggi e regolamenti, le infrazioni alle norme del presente regolamento o alle disposizioni legislative e regolamentari danno luogo, a carico degli operatori del mercato, all'azione disciplinare e amministrativa così graduata secondo la gravità dell'infrazione o della recidività:
 - a) diffida (verbale o scritta) o sospensione da ogni attività del mercato o chiusura dei magazzini e dei posti di compera per un periodo massimo di tre giorni di effettivo mercato, disposta dal direttore con provvedimento definitivo;
 - b) sospensione da ogni attività nel mercato e chiusura dei magazzini e posti di compera per un periodo fino a tre mesi deliberate dalla commissione del mercato o, in caso grave e urgente, dal direttore del mercato, salvo necessaria ratifica da parte della commissione del mercato, previa contestazione di addebito all'interessato, con provvedimento definitivo;
 - c) revoca della concessione dei magazzini disposta dall'ente gestore sentita la commissione del mercato.
2. I provvedimenti di sospensione per periodi superiori a tre giorni, disposti dal direttore del mercato, debbono essere immediatamente comunicati alla commissione del mercato e perdono ogni efficacia se non sono ratificati entro tre giorni.
3. Ogni violazione del presente regolamento di mercato o della legge regionale 31 agosto 1984, n. 29, sarà punita, alternativamente o congiuntamente all'azione disciplinare e amministrativa di cui al comma 1, con le sanzioni amministrative di cui all'allegata tabella A e/o quelle previste dagli artt. 106 e segg. del T.U. legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni, nonché con procedura prevista dalla legge 3 maggio 1967, n. 317. Legge 29.11.81 n. 689

Art. 32

Nomina di un commissario

1. In caso di gravi inefficienze o di irregolarità riscontrate nel funzionamento del mercato, la giunta regionale provvede alla nomina di un commissario.

NORME TRANSITORIE

Art. 33

Assegnazione dei posti di compera, dei magazzini e degli altri locali

1. L'assegnazione dei magazzini dei posti di compera e degli altri locali esistenti nel mercato, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sarà effettuata in conformità delle disposizioni contenute nei precedenti artt. 16 e 19 alla scadenza della assegnazione in atto alla data anzidetta.

Art. 34

Direttore del mercato

1. Il direttore di mercato in servizio da almeno due anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento deve essere confermato senza concorso, anche se non in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento, purché abbia dato buona prova di capacità e non ostino motivi disciplinari.

Art. 35

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento di mercato, dopo intervenuta l'approvazione del consiglio comunale, viene pubblicato all'albo pretorio del comune per la durata di quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530 ed entra in vigore il giorno successivo a tale pubblicazione.

Art. 36

Disposizione finale

1. E' revocato, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il

regolamento precedentemente in vigore.

TABELLA "A"

SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO ED ALLA LEGGE REGIONALE 31.08.84, N. 29

Articolo 1

- 3° comma - vendere o acquistare quantitativi inferiori a quelli previsti - £. 50.000

Articolo 9

- non denunciare o denunciare solo in parte i quantitativi delle derrate introdotte nel mercato - £. 50.000

- non fornire alla direzione del mercato gli elementi necessari alla rilevazione dei prezzi o fornire informazioni non veritiere - £. 50.000

Articolo 10

- 4° comma - concedere in sub concessione il servizio assunto - oltre alla decadenza dalla concessione comporta l'ammenda di - £. 1.000.000

Articolo 11

- infrazioni alle disposizioni ordinate dal servizio di vigilanza igienico sanitaria - £. 500.000

Articolo 12

- non sottostare ai controlli sull'esattezza delle pesature - £. 50.000

- mantenere non puliti, non regolati, non in perfette condizioni o non bene in vista gli strumenti di pesatura - £. 30.000

Articolo 13

- esercitare il facchinaggio senza la prescritta autorizzazione - £. 100.000

- farsi aiutare nell'attività di facchinaggio da persone non autorizzate - £. 100.000

- inosservanza di ogni altra norma dell'art. 13 - £. 20.000

Articolo 14

- 3° comma - imporre pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti dalle tariffe approvate per i servizi di mercato - £. 1.000.000

- imporre pagamenti che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente fornite - £. 5.000.000

Articolo 15

- anticipare o ritardare la contrattazione al di fuori dell'orario fissato - £. 100.000

Articolo 16

- non essere in grado di esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, la targhetta di accesso al mercato - £. 20.000

- non possedere la targhetta di accesso al mercato in quanto non rinnovata o mai

posseduta - £. 50.000

Articoli 16, 17, 18

- inosservanza delle norme sulla concessione dei magazzini e sull'assegnazione dei posti in compera - £. 1.000.000

Articolo 20

- 1° comma - vendere prodotti di produzione non propria o non dei soci - £. 300.000

- 3° comma - acquistare merci nel mercato per la rivendita nel mercato stesso - £. 800.000

- ogni altra infrazione alla disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente £. 500.000

Articolo 21

- mancanza del libretto sanitario - £. 40.000

- libretto sanitario non aggiornato - £. 20.000

Articolo 22

- 1° comma - svolgere attività di commercio all'ingrosso dei prodotti ittici entro un raggio di 1.000 metri dal mercato - £. 1.000.000

Articolo 23

- 3° comma - porre in vendita prodotti dichiarati omogenei che non risultino tali - £. 100.000

- 4° comma - evidenziare la merce in modo da trarre in inganno l'acquirente - £. 500.000

- 5° comma - porre in vendita prodotti non accuratamente lavati - £. 100.000

- 6° comma - svolgere nel mercato attività di produttore o negoziante da parte del mercato stesso o avere interesse, sia direttamente o per conto terzi o per interposta persona £. 1.000.000

- ultimo comma - alterare il peso del prodotto con bagnatura o altro artificio o consegnare come freschi di giornata prodotti non adeguatamente curati per la conservazione della freschezza - £. 500.000

Articolo 25

- inosservanza delle norme relative alle cassette e contenitori - £. 300.000

Articolo 26

- ogni infrazione sulla circolazione dei veicoli - £. 50.000

Articolo 27

- 1° comma

a) ingombrare i luoghi di passaggio e ostacolare la circolazione - £. 30.000

b) attirare i compratori con grida e schiamazzi - £. 30.000

c) sollecitare offerte o sottoscrizioni - £. 30.000

d) esercitare commercio senza autorizzazione - £. 100.000

e), f) introdurre cani e/o accendere fuochi - £. 30.000

g) accettare e/o offrire mance - £. 30.000

h) gettare derrate avariate - £. 30.000

h), i), l) infrazioni sulla disciplina del mercato, delle contrattazioni, sulla decenza,

igiene, ordine e sicurezza - £. 50.000

m) toccare i prodotti da parte dei non addetti al servizio - £. 30.000

Gettare derrate avariate e per ogni altra infrazione al regolamento del mercato non espressamente richiamata £. 30.000.

ME/ms

Write.ITT97 15/02/99